

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

COMUNE DI BRUSAPORTO  
Provincia di Bergamo

## **PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

*Varianti puntuali al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi  
per trasformazione di area a destinazione residenziale in area per  
servizi mediante trasferimento di volume esistente su area agricola  
da destinare ad area residenziale*

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS**  
*(Valutazione Ambientale Strategica)*

**RAPPORTO PRELIMINARE**

**Comune di Brusaporto**

Dr. Rosario Bua  
Arch. Antonio Brevi  
Arch. Natascia Fasolini  
Arch. Vigani Simona

**RIFERIMENTI:**

PGT approvato con D.C.C. n. 2/2010  
Ultima variante approvata con D.C.C. n. 19/2019

Data: Novembre 2022



**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**1. Premessa**

**Inquadramento urbanistico comunale**

Il Comune di Brusaporto è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.01.2010, divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 22.09.2010 Serie Inserzioni e Concorsi.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22.10.2012, è stata approvata la variante al PGT relativa all'intervento puntuale "SUAP della Società Petrolifera Orobica s.r.l." per realizzazione impianto di distribuzione carburanti in fregio alla S. S. 42.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.11.2012, divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2012 Serie Avvisi e Concorsi, è stata approvata la variante al PGT relativa all'intervento puntuale del "PII Moioli S.p.A. di via San Domenico".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2013, è stata approvata la variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.11.2014, divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 27.05.2014 Serie Avvisi e Concorsi, è stata approvata la variante al PGT finalizzata per "Presca d'atto per adeguamento complessivo degli elaborati di PGT a seguito delle varianti deliberate successivamente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico e rettifica al testo del primo comma lettera a) dell'art. 76 delle N.T.A. del Piano Delle Regole del P.G.T. vigente, in ordine alle recinzioni nelle zone di salvaguardia ambientale e paesistica".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19.01.2017, divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 22.02.2017 Serie Avvisi e Concorsi, è stata approvata la variante al PGT per nuovo insediamento produttivo proposto dalla Soc. Fintyre S.p.A. in variante al Piano delle Regole del P.G.T., art.8 del D.P.R. 160/2010 e sm.i. ed art.97 della L.R.12/2005.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07.05.2019, divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 18.12.2019 Serie Avvisi e Concorsi, è stata approvata la variante "1/2019" al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PGT finalizzata ad effettuare, a distanza di quasi otto anni dall'entrata in vigore del PGT, una seconda verifica dei contenuti progettuali e normativi del Piano, alla luce delle risultanze della gestione operativa dello strumento urbanistico e in considerazione delle mutazioni del quadro legislativo sia statale che regionale avvenute in detto lasso temporale e non presenti nella disciplina del PGT.

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

Con propria deliberazione n. 89 del 25.08.2022, la Giunta Comunale ha deliberato di avviare la procedura per un'ulteriore revisione puntuale dei contenuti Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del PGT, al fine di conseguire la trasformazione di un'area a destinazione residenziale sita in via Cesare Battisti in area per servizi (funzionale all'intervento di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio polifunzionale esistente, posto all'intersezione della via Regina Elena con la via Damiano Chiesa, per realizzazione del Centro sociale diurno) mediante trasferimento del volume esistente su area agricola da destinare ad area residenziale e trasformazione in ambiti rurali collinari di area attualmente classificata in aree interstiziali di verde privato in via per Albano ai fini della salvaguardia dell'equilibrio del consumo di suolo.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della LR 31 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., l'Amministrazione comunale ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio di procedimento di variante puntuale al Piano di Governo del Territorio mediante avviso all'Albo Pretorio on-line del Comune (dal 14/09/2022 al 28/09/2022) e sul BURL n. 37 del 14/06/2022 Serie Avvisi e Concorsi.

A seguito di tale avviso non sono pervenute all'Amministrazione suggerimenti e proposte in merito alla variante urbanistica in oggetto.

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**Quadro normativo di riferimento**

A partire dal 2001, con la promulgazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la “*valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*”, la valutazione di impatto ambientale viene estesa anche a piani e programmi implementati o modificati dalle autorità a livello nazionale, regionale, locale, etc. (art. 1, Direttiva 2001/42/CE). Viene, in tal modo, introdotto il concetto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), concepito come processo partecipato, da esperirsi contestualmente alla promozione, all’approvazione, ovvero alla modifica di un Piano o di un Programma, finalizzato, in un’ottica di “sviluppo sostenibile”, a valutare le scelte programmatiche e gestionali del territorio ed a minimizzare gli impatti correlati ad interventi di trasformazione territoriale.

I Piani e i Programmi necessitanti di preventiva sottoposizione a procedura di VAS sono elencati all’art. 3, comma 2, della Direttiva CE (che, in tal senso, specifica, espressamente, che: “*Viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e programmi: a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE, o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE*”); di contro, il successivo comma 3, precisa che: “*Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possano avere effetti significativi sull’ambiente*”.

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita, a livello nazionale, dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, mentre, a livello regionale, la contestualizzazione della direttiva è disciplinata dall’art. 4 della LR 11 marzo 2005, n. 12 – “*Legge per il governo del territorio*” - che, al fine di “*promuovere lo sviluppo sostenibile dell’ambiente ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente*”, individua le fattispecie di Piani e Programmi - concernenti la pianificazione territoriale e la disciplina dell’uso dei suoli – da sottoporre a valutazione ambientale strategica (Piano Territoriale Regionale, Piani Territoriali di coordinamento provinciale e Piani Territoriali dei Parchi, Documento di Piano del PGT, e relative varianti).

Al fine, peraltro, di dettagliare il procedimento sotteso alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, nonché di individuare le modalità per operare la verifica di esclusione, il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. VIII/351 del 13.03.2007, ha assunto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della LR 12/2005, una serie di “*Indirizzi generali*”, da applicarsi ad integrazione di quanto al riguardo disposto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, mentre, con successivo provvedimento, la Giunta Regionale (cfr. DGRL. N. VIII/6420 del 27.12.2007) ha specificato la “procedura” per operare la valutazione ambientale di Piani e Programmi, poi ripresa e integrata con successivi provvedimenti. Con la DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 la Regione Lombardia ha ridefinito la procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.

# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS

---

Complessivamente, il quadro di riferimento normativo sopra rappresentato, concepisce la VAS come un processo continuo, volto ad integrare e rendere coerente il processo di pianificazione e di programmazione territoriale, orientandolo verso preminenti obiettivi di sostenibilità: in tale contesto, il processo di valutazione deve accompagnare tutte le fasi di un Piano o Programma (predisposizione, approvazione e gestione), sin dalla sua ideazione.

Ciò premesso in termini generali, si rileva, che la Regione Lombardia, mediante approvazione della DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 e della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010, ha provveduto a specificare, nel dettaglio, l'ambito di applicazione della VAS, elencando le fattispecie di Piani e Programmi da sottoporre alla relativa procedura, nonché le fasi, le modalità di informazione e partecipazione della valutazione ambientale di P/P, nonché il raccordo con la normativa vigente in tema di impatto ambientale (VIA, Valutazione di Incidenza, etc.).

Ulteriormente, si dà atto che la medesima deliberazione regionale ha provveduto a regolamentare (in via integrativa a quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 152/2006) l'iter procedurale sotteso alla verifica di esclusione (*screening*), e ciò – in conformità con quanto disposto dal legislatore comunitario e nazionale – relativamente ai Piani ed ai Programmi “*che determinano l'uso di piccole aree a livello locale*” (cfr. punto 4.6, DCRL n. 351/2007); in tale contesto, la procedura di verifica di esclusione è definita come “*procedimento attivato allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente e quindi essere sottoposti alla VAS*” (cfr. punto 2.2, Deliberazione regionale citata). In tal senso, l'iter procedurale per pervenire all'esclusione di un Piano o un Programma da VAS è regolato dall'Allegato 1u, paragrafo, 5, della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010.

La fase di *screening* prevede, dunque, la necessità di predisporre un “Rapporto preliminare” della proposta di Piano o Programma, idoneo ad individuare e valutare i relativi effetti (reali o potenziali) sull'ambiente e sulla salute umana (cfr. punto 5.8 DCRL n. VIII/351 del 13.3.2007 e punto 5.4 dell'Allegato 1u alla DGRL n. IX/761 del 10.11.2010).

In particolare, tale documento dovrà illustrare:

- il livello di relazione del Piano o del Programma con altri progetti od attività presenti nella zona, e ciò sia in termini di dimensioni, tipologia, ubicazione ed operatività, sia in rapporto al livello di ripartizione delle risorse;
- le potenziali interferenze ed influenze del Piano o al Programma, idonee ad influenzare gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, compresi quelli gerarchicamente sovraordinati;
- le relazioni del Piano o del Programma con gli obiettivi ambientali generali, soprattutto in relazione al perseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile;
- le potenziali ricadute o problematiche ambientali correlate a ciascun Piano o Programma;
- il livello di influenza sulle componenti ambientali correlato all'attuazione del Piano e Programma, da valutarsi in applicazione dei criteri di valutazione definiti dal legislatore comunitario e statale.

Oltre a ciò, le analisi e le valutazioni - da rendere disponibili in seno alla procedura di *screening* - dovranno specificare:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sulle matrici ambientali, derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nel Piano o Programma;

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

- il potenziale carattere cumulativo dei suddetti effetti;
- l'eventuale livello trasfrontaliero degli effetti;
- i rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- l'entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazioni potenzialmente interessate);
- il valore e la vulnerabilità dell'area potenzialmente interessata, da valutarsi anche in rapporto ad eventuali caratteristiche naturali e paesaggistiche, ovvero del patrimonio culturale;
- l'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
- i potenziali effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (cfr. Allegato II alla DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007).

Il rapporto preliminare del Piano o Programma rappresenta, quindi, la base conoscitiva per la successiva conferenza di verifica, nella quale *“le autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma”* (cfr. art. 7, comma 6, D.Lgs. 152/2006), si confrontano con *“l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma”* (cfr. art. 7, comma 5, D.Lgs. 152/2006). Si evidenzia che, a norma di quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, *“Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico”*.

In particolare, l'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS nei termini che seguono:

1. *Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)*
  2. *L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)*
  3. *Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*
- 3-bis. *Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenuto conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente. (comma introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera 0a), della legge n. 233 del 2021)*

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

4. *L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18. (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)*
5. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.*
6. *La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.*

# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS

**Iter procedurale della verifica di assoggettabilità a VAS**


Con la delibera di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13.03.2007, Regione Lombardia ha definito gli indirizzi generali per la valutazione dei piani e programmi, in applicazione della direttiva CEE 2001/42/CE, per la redazione della valutazione strategica del P.G.T. dei piccoli comuni, precisando le modalità ed i contenuti del Rapporto Ambientale.

Nell'ambito della predetta deliberazione viene esplicitato lo schema procedurale che deve essere seguito, per la redazione della VAS, riferita al piano o al programma.

La "figura 1" di seguito riportata rappresenta la concatenazione delle fasi di un processo di pianificazione nel quale l'elaborazione dei contenuti di ciascuna fase è coerentemente integrata con la Valutazione Ambientale.

Il filo che collega analisi ed elaborazioni del piano e operazioni di Valutazione Ambientale rappresenta la correlazione tra i due processi e la stretta integrazione necessaria all'orientamento verso la sostenibilità ambientale. Ne deriva che le attività del processo di valutazione non possono essere separate e distinte da quelle inerenti il processo di piano.

**Figura 1 – Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma**



**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

L'Allegato 1u), paragrafo 5, della DGRL n. IX/761 definisce poi il modello metodologico procedurale e organizzativo della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS come da immagine di seguito riportata.

Schema generale – Verifica di assoggettabilità

<i>Fase del P/P</i>	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
<b>Fase 0 Preparazione</b>	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
<b>Fase 1 Orientamento</b>	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	<b>messa a disposizione e pubblicazione su web</b> (trenta giorni) del rapporto preliminare <b>avviso</b> dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web <b>comunicazione</b> della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
<b>Conferenza di verifica</b>	<b>verbale conferenza</b> in merito all'assoggettabilità o meno del P/P alla VAS	
<b>Decisione</b>	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il p/p alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web	

# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS

#### 2. Contenuti della variante al PGT 1/2022


Il presente “Rapporto preliminare”, predisposto in conformità a quanto disposto dal punto 5.7) della DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007 e dall'Allegato 1u), paragrafo 5, della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 (*Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971*), ha la finalità di analizzare le potenziali ricadute ambientali correlate alla variante puntuale al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole di seguito descritta.

In particolare, la variante urbanistica oggetto del presente “Rapporto Preliminare” è finalizzata a

conseguire i seguenti obiettivi:

- 1) classificazione dell'area di via Cesare Battisti n. 3/5 (mappali n. 365 e 401) in AREA PER ATTREZZATURE E SERVIZI COMUNI normata dalla disciplina urbanistica del Piano delle Regole (art. 2) a seguito del trasferimento della volumetria esistente oggetto di riqualificazione in nuovo ambito residenziale in via San Carlo Borromeo di cui al successivo p.to 2 (art. 24-bis);
- 2) classificazione dell'area di via San Carlo Borromeo (parte del mappale 5291 per una superficie di 5.100mq nel sistema degli INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE MEDIANTE TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIA DA AMBITI RESIDENZIALI OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE;
- 3) classificazione dell'area di via Albano Sant'Alessandro (parte dei mapp. 617 e 611 per una superficie di 5.100 mq) in AMBITI RURALI COLLINARI (art. 47 e seg.).

Il progetto di variante puntuale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT persegue quindi la finalità di conseguire la trasformazione di un'area a destinazione residenziale sita in via Cesare Battisti in area per servizi (funzionale all'intervento di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio polifunzionale esistente, posto all'intersezione della via Regina Elena con la via Damiano Chiesa, per realizzazione del Centro sociale diurno) mediante trasferimento del volume esistente su un'area agricola da destinare ad area residenziale e contestuale trasformazione di un'area di via per Albano in zona rurale collinare ai fini della salvaguardia dell'equilibrio del consumo di suolo.



*Estratto CTR con localizzazione delle tre aree oggetto della variante puntuale*

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

Ciò precisato quanto alle finalità perseguite dalla proposta *in itinere*, si descrivono puntualmente le varianti oggetto della presente procedura.

**A - VARIANTI CHE DETERMINANO MODIFICHE ALLE DESTINAZIONI E/O ALLA DISCIPLINA DI AREE INTERNE AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO**

Le varianti che determinano la necessità di modificazioni alla cartografia degli atti del PGT, riferite ad interventi sulle previsioni del Piano delle Regole e/o del Piano dei Servizi, sono dettagliatamente illustrate nelle schede analitiche che vengono di seguito riportate.

Tali variazioni rispondono all'esigenza dell'Amministrazione comunale di conseguire l'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di via Cesare Battisti funzionale al progetto di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio polifunzionale esistente, posto all'intersezione della via Regina Elena con la via Damiano Chiesa, per realizzazione del Centro sociale diurno.

Trattasi di varianti puntuali che presentano un'incidenza marginale sulla struttura delle previsioni dello strumento vigente e che garantiscono l'equilibrio del consumo di suolo a zero.

Tali modificazioni incidono sia sulla cartografia del Piano dei Servizi, sia sulle previsioni del Piano delle Regole, determinando un incremento, seppure non significativo sull'ammontare complessivo territoriale, delle dotazioni di standard pubblici che già risultano allo stato di fatto ampiamente al di sopra dei minimi di legge.

Le proposte di variante sono illustrate nelle schede di seguito riportate unitamente agli estratti cartografici delle previsioni attualmente vigenti e delle relative proposte di modificazione.

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

**VARIANTE**

**Ambito 1: Area in via C. Battisti n. 3/5 (mapp. 365 – 401)**

**Ambito 2: Area in via San Carlo Borromeo (mapp. 5291)**

**STATO DI FATTO**

Ortofoto Via C. Battisti	Ortofoto Via San Carlo Borromeo
	

**CONTENUTI DELLA VARIANTE**


modifica	Cartografica
localizzazione	Via C. Battisti – via San Carlo Borromeo
componente del PGT	Piano delle Regole – Piano dei Servizi
descrizione	<p>Si prevede di destinare l'area di via C. Battisti n. 3/5 (mapp. 365 – 401) ad area per servizi pubblici funzionale alla realizzazione dell'ampliamento del Centro Diurno Anziani con delocalizzazione della volumetria esistente nell'area di via San Carlo Borromeo (mapp. 5291) con ampliamento della capacità edificatoria al fine di conseguire l'equilibrio economico. L'intervento di edificazione della volumetria delocalizzata in via San Carlo Borromeo potrà essere attuato mediante permesso di costruire convenzionato che contempli la cessione gratuita dell'area di via C. Battisti con l'edificio demolito e l'area trasformata in area per servizi, attrezzature ed infrastrutture.</p> <p>Conseguentemente viene modificato il perimetro delle aree disciplinate dal Piano delle Regole con l'inclusione dell'area di via San Carlo Borromeo e trasformazione di area rurale in area a destinazione residenziale.</p>
modifica capacità insediativa	Incremento della Src esistente di via C. Battisti (510 mq) fino ad una Src

# Comune di Brusaporto


## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS

	massima di 1.510 mq, pari a circa 23 abitanti teorici aggiuntivi
modifica dotazione servizi	Incremento della dotazione di aree per servizi in via C. Battisti e in via San Carlo Borromeo a seguito dell'intervento di edificazione della Src delocalizzata
modifica consumo di suolo	Incremento del consumo di suolo di 5.100 mq (area di via San Carlo Borromeo)



**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**



**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**VARIANTE dell'ambito 3**

**Area di via Albano (parte dei mapp. 617 - 611):**

**STATO DI FATTO**

**Ortofoto**


**Via Albano**



**CONTENUTI DELLA VARIANTE**

modifica	Cartografica
localizzazione	Via Albano
componente del PGT	Piano delle Regole
descrizione	Si prevede la modifica del regime di una porzione di area per l'ampliamento del "Sistema rurale collinare". Conseguentemente viene modificato il perimetro delle aree disciplinate dal Piano delle Regole con l'esclusione di detta area.
modifica capacità insediativa	Nessuna
modifica dotazione servizi	Nessuna
modifica consumo di suolo	Diminuzione del consumo di suolo di 5.100 mq

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**



**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**B - VARIANTI NORMATIVE: PROPOSTE DI VARIANTE ALLA DISCIPLINA GENERALE DEL PIANO DELLE REGOLE**

La variante determina l'introduzione di un nuovo articolo nella disciplina del Piano delle Regole che viene di seguito riportato:

*Art. 23\_bis Ambiti soggetti a riqualificazione del patrimonio esistente per finalità di pubblica utilità mediante interventi di trasferimento volumetrico*

Trattasi di due ambiti specifici individuati nella planimetria del Piano delle Regole con apposito simbolo grafico: un ambito in via C. Battisti n. 3/5 e uno in via San Carlo Borromeo.

È prevista la delocalizzazione della volumetria esistente dell'ambito di via C. Battisti con trasferimento nell'ambito di via San Carlo Borromeo con incremento della capacità edificatoria complessiva.

L'intervento si configura come demolizione di edificio esistente e trasferimento per ricostruzione in ampliamento da attuarsi mediante Permesso di Costruire Convenzionato.

Il progetto dovrà prevedere obbligatoriamente l'assolvimento degli obblighi e degli impegni di cui all'accordo ex art. 11 della legge 241/1990 stipulato in data 17/10/2022 rep. 49564 a rogito del Notaio Dr. Alberto Maria Ciambella in Bergamo.

I parametri edilizi sono i seguenti:

- Superficie territoriale sub-ambito di via C. Battisti	703	mq
- Superficie territoriale sub-ambito di via San Carlo Borromeo	5.100	mq
- Superficie residenziale complessiva	1.510	mq
- Volume urbanistico sub-ambito di via San Carlo Borromeo	5.285	mc
- Rapporto di copertura sub-ambito di via San Carlo Borromeo:	0,4	mq/mq St
- Rapporto di permeabilità sub-ambito di via San Carlo Borromeo:	0,3	mq/mq St
- Altezza massima sub-ambito di via San Carlo Borromeo:	2	piani f. t.
- Aree per servizi da reperire	18 mq / 100 mc	
- Aree a verde di arredo da reperire	3 mq / 150 mc	
- Distanza dai confini	5	m
- Distanza dalle strade	5	m
- Distanza dai fabbricati	10	m

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**3. ELEMENTI E VALUTAZIONI PER LA VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITA' A  
V.A.S.**

**A. - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLE VARIANTI NEL LORO COMPLESSO**

L'insieme delle varianti precedentemente descritte in forma analitica, sia se valutate singolarmente, ma anche se considerate nella sommatoria degli effetti, non determina particolari problematiche che possano avere rilievo sul quadro insediativo complessivo del PGT, né in termini di introduzione di nuovi pesi insediativi né, tantomeno, in rapporto alla dotazione complessiva di standard che, già abbondantemente superiore ai minimi di legge, risulta ulteriormente implementata

Il peso insediativo complessivo del PGT non viene sostanzialmente modificato; infatti, la variante che introduce una nuova autonoma possibilità edificatoria residenziale è la variante 1 che prevede un incremento teorico di circa 23 abitanti.

La variante relativa all'intervento sull'area residenziale dismessa di via C. Battisti agisce su un ambito già dotato di un proprio potenziale edificativo nel PGT vigente che viene trasferito e delocalizzato al fine di conseguire i superiori obiettivi di interesse pubblico di destinare detta area a servizio del progetto di ampliamento del realizzando nuovo Centro Diurno Anziani.

La variante determina un consumo di suolo di 5.100 mq che viene interamente compensato della riduzione di consumo di suolo di cui alla variante n. 2 (via Albano).

Le modifiche al quadro dei servizi sono dimensionalmente modeste e comunque volte all'incremento a favore della collettività

La variante normativa è volta a disciplinare l'intervento di cui all'ambito n.1 ed all'ambito n.2 di variante con una norma specifica.

Tutto ciò consente di affermare che il quadro complessivo delle previsioni non apporta al PGT vigente alcun tipo di modificazione che possa incidere sulla situazione del territorio urbano e sulle componenti ambientali e paesistiche del territorio nelle sue complessive articolazioni e, quindi, che non si è modificato il quadro degli effetti già esaminati e valutati nelle precedenti procedure di VAS, alle quali si fa comunque riferimento.

Tuttavia, per consentire un'analisi comparata completa delle variazioni oggetto del presente documento, si è ritenuto comunque di effettuare un esame degli elementi di "coerenza esterna", con riferimento alla complessiva incidenza delle previsioni effettuate rispetto alla pianificazione sovraordinata e, successivamente, attraverso un esame della "coerenza interna" delle varianti, che viene valutata rispetto agli indirizzi strategici del DDP.

# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS

#### B. - LA VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA

Viene di seguito analizzata la coerenza delle modificazioni progettuali apportate dalle varianti in oggetto in riferimento ai Piani Territoriali di natura sovraordinata.

In ordine agli elementi della “coerenza esterna” vengono di seguito valutati gli eventuali elementi che potrebbero avere rapporto con le indicazioni del Piano Territoriale e con il Piano Paesistico Regionale, benché le tematiche e gli indirizzi dei due documenti attengano un livello strategico e programmatico di scala non rapportabile alla sostanziale marginalità delle modificazioni apportate ai contenuti del PdR e del PdS.

Successivamente viene effettuata l'analisi degli indirizzi e delle indicazioni del PTCP vigente della Provincia di Bergamo, in particolare in ordine alle tematiche insediative, in relazione agli aspetti che sono correlabili ai contenuti previsionali e normativi del PGT che sono stati fatti oggetto di modifica.


E' stata inoltre verificata la situazione delle varianti avendo riferimento anche al Sistema delle Reti ecologiche e della Rete Verde per valutarne l'eventuale situazione di rapporto con le previsioni relative al territorio del Comune di Brusaporto.

#### **B1 - Il rapporto con il Piano Territoriale Regionale**

Per quanto concerne il Piano Territoriale Regionale, nella Carta della Pianificazione Territoriale Regionale (tav. 4 del DdP), il territorio del Comune è individuato nel “Sistema Territoriale Metropolitan- Settore est” e si colloca anche all'interno del perimetro del “Sistema Territoriale Pedemontano”. Detta classificazione costituisce il riferimento della situazione territoriale al cui interno è posto il territorio di Brusaporto.

In tale strumento non si rilevano elementi puntuali di riferimento che possano compararsi con la scala di dettaglio delle varianti proposte.

Si evidenzia infatti che l'insieme delle varianti riguarda, come si è visto, elementi puntuali di piccola scala posti in fregio al tessuto urbano consolidato.



Sotto questo profilo quindi si può affermare la piena coerenza delle previsioni delle varianti al PDR e al PDS con i criteri e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale.

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**B1.1 - Gli obiettivi del “Sistema Territoriale Metropolitano” del PTR**

Gli unici elementi ai quali può essere fatto riferimento alla scala delle varianti in oggetto sono quelli relativi alle indicazioni sulla tematica dell'uso del suolo che peraltro è comune sia al “Sistema Metropolitano” che al “Sistema Pedemontano” e che di seguito vengono richiamati:

<b>Obiettivo PTR: uso del suolo</b>	<b>Elementi di coerenza</b>
<i>Limitare l'ulteriore espansione urbana: coerenza le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le dinamiche territoriali in essere impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo</i>	La limitatezza dimensionale della variante che prevede edificabilità residenziale (+ 23 ab. teorici), correlata alla necessità di ampliamento della dotazione di servizi (Centro sociale diurno) risponde in modo coerente all'obiettivo regionale enunciato a fianco
<i>Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio</i>	Il sub-ambito di via C. Battisti della variante n. 1 agisce specificatamente su un immobile residenziale dismesso
<i>Limitare l'impermeabilizzazione del suolo</i>	Le nuove possibilità edificatorie costituiscono una percentuale estremamente marginale rispetto alle superfici urbanizzate ed urbanizzabili già presenti nel PGT vigente.
<i>Evitare la dispersione urbana</i>	Tutti gli interventi sono stati effettuati all'interno o in aderenza al tessuto urbano consolidato a completamento o modifica di insediamenti già in esso ricompresi e quindi hanno mantenuto il criterio della “compattazione degli interventi”.
<i>Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile di buona qualità architettonica ed adeguato inserimento paesaggistico.</i>	Tale obiettivo, pur se non esplicitato nelle – pur modeste - variazioni inerenti gli interventi di nuova edificazione residenziale, è comunque fortemente presente nella disciplina del PGT, anche con elementi di verifica della qualità progettuale e conseguenti forme di premialità.

Si può quindi ritenere verificata la sostanziale coerenza della variante con gli elementi ad essa pertinenti all'interno degli obiettivi del PTR.

# Comune di Brusaporto


## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS

#### B1.2 - Le criticità relative al consumo di suolo


##### Tav. 05.D1 - suolo utile netto

##### Indice di urbanizzazione



L'indice di urbanizzazione del territorio comunale di Brusaporto si colloca nel livello mediamente critico: 35% - 50%.

##### Indice di suolo utile netto



L'indice di suolo utile netto si colloca nel livello poco critico: 50% - 75%.

La variante non determina nuovo consumo di suolo e risulta quindi coerente con gli elementi ad esso pertinenti all'interno degli obiettivi del PTR.

# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS

#### **B2 - Il rapporto con il PTCP della Provincia di Bergamo**

Con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), la Provincia definisce, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 2, comma 4, della L.R. 12/2005 e s.m.i. gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale.

Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale.



Il Consiglio provinciale nella seduta del 7 novembre 2020 ha approvato il nuovo PTCP con delibera n. 37, pubblicata all'Albo Pretorio.

Il PTCP è stato pubblicato sul BURL n. 9 - Serie Avvisi e Concorsi del 3 marzo 2021; pertanto risulta efficace dal 3 marzo 2021.

Di seguito si riportano gli estratti delle tavole del PTCP per la verifica di coerenza delle proposte di variante con gli obiettivi dello strumento pianificatorio provinciale.

#### **B2.1. - Disegno di territorio - aggregazioni territoriali**

Il territorio del Comune di Brusaporto ricade nel *contesto locale n. 20: Colline orientali*.




Il Comune di Brusaporto gravita nell'ambito di influenza dell'*Epicentro n. 3 – Il Sistema Montello – Gorlago – Trescore Balneario – San Paolo D'Argon*, di cui alla sezione 24 del Documento di Piano del PTCP. Gli "epicentri" *definiscono una progettualità di cerniera tra la scala provinciale e quella regionale, ovvero supportano il contributo del territorio provinciale come agente delle performances del sistema socio-territoriale lombardo.*

# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS

#### B2.2. Disegno di territorio - contesti locali | 11. isola meridionale - basso corso del Brembo



#### PIATTAFORMA AGROAMBIENTALE (RP parte IV)

 Ambiti agricoli di interesse strategico - AAS (RP titolo 5)

Ciò posto, si segnala che nel contesto della sopra riportata Tavola cartografica, le aree di sedime comprese nel sub-ambito di via San Carlo Borromeo risultano inserite nel sistema degli “Ambiti Agricoli di interesse strategico – AAS”, di cui al titolo 5 del Rapporto di Piano.

Le aree di sedime dell’ambito di via Albano ricade invece nel sistema degli “Spazi Aperti di Transizione – SAT”, di cui al titolo 5 del Rapporto di Piano.


Le aree sottratte al sistema degli “Ambiti Agricoli di interesse strategico – AAS” di via San Carlo Borromeo vengono compensate dalle aree del sistema degli “Spazi Aperti di Transizione – SAT”, di via Albano che vengono inserite nel “Sistema paesistico – ambientale”.

# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS

#### B2.3. Disegno di territorio - ambiti agricoli di interesse strategico



Le aree di sedime comprese nel sub-ambito di via San Carlo Borromeo risultano inserite nel sistema degli "Ambiti Agricoli di interesse strategico – AAS", di cui al titolo 5 del Rapporto di Piano.

Le aree di sedime dell'ambito di via Albano ricade invece nel sistema degli "Spazi Aperti di Transizione – SAT", di cui al titolo 5 del Rapporto di Piano.

Le aree sottratte al sistema degli "Ambiti Agricoli di interesse strategico – AAS" di via San Carlo Borromeo vengono compensate dalle aree del sistema degli "Spazi Aperti di Transizione – SAT", di via Albano che vengono inserite nel "Sistema paesistico – ambientale"

#### B2.4. Disegno di territorio - aree protette, Siti Rete Natura 2000 e PLIS




Le aree della variante non sono interessate dalla presenza di aree protette, siti di Rete Natura 2000 e/o PLIS.

# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT


### Rapporto Preliminare di verifica VAS

#### B2.5. Disegno di territorio - luoghi sensibili



Le aree della variante non sono interessate dalla presenza di luoghi sensibili e si collocano all'interno delle linee di contenimento dei tessuti urbanizzati di cui all'art. 34 delle regole di piano del PTCP.

#### B2.6. Disegno di territorio - mosaico della fattibilità geologica e PAI




L'area della variante non presenta limitazioni sotto l'aspetto della fattibilità geologica e non interferisce con le aree PAI.

# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS


#### B2.7. Disegno di territorio - rete ecologica provinciale



La fascia settentrionale, nella quale ricade l'area di via Albano, appartiene alla rete ecologica regionale di secondo livello (RER). La classificazione nel Sistema paesistico – ambientale contribuisce dunque al perseguimento degli obiettivi di tutela e potenziamento della rete ecologica.

L'area di via San Carlo Borromeo si pone invece fuori dalle aree interessate dalla rete ecologica sia provinciale che regionale.

#### B2.8. Disegno di territorio - rete verde provinciale | ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesistica



La fascia settentrionale, nella quale ricade l'area di via Albano, appartiene all'Aggregazione di immobili ed aree di valore paesaggistico di notevole interesse pubblico. La classificazione nel Sistema paesistico – ambientale contribuisce dunque al perseguimento degli obiettivi di tutela di dette aggregazioni.

Su detta area è infatti presente il "Vincolo Paesaggistico Regionale" dell'ambito del Monte Tomenone, che ha una valenza prevalentemente di carattere "Ambientale e Paesistico" e che coincide sostanzialmente con l'area individuata dalla RER come "Elemento di secondo livello".

# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT


### Rapporto Preliminare di verifica VAS

La porzione di territorio interna al vincolo del Monte Tomenone è interessata dalla variante n. 2 che ha specificatamente la finalità di potenziarne la salvaguardia.

Va ulteriormente precisato che gli interventi proposti nella variante al PdR non interessano elementi sensibili previsti nella RER.

L'area di via San Carlo Borromeo si pone invece fuori dalle aree di rilevanza paesaggistica.

#### B2.9. Disegno di territorio - rete di mobilità



Le aree della variante non interferiscono con progetti del sistema infrastrutturale viabilistico.

#### **B3 - Conclusioni in merito alla coerenza esterna**

Non si rilevano elementi di criticità ed incompatibilità salvo l'appartenenza alle Aree Agricole di Interesse Strategico del sub-ambito di via San Carlo Borromeo che si prevede di compensare con la trasformazione dell'area di via Albano.

Nessun rilievo è poi riferibile al sub-ambito di via C. Battisti che si colloca all'interno del centro urbano comunale.

Si può quindi affermare che le varianti si collocano coerentemente all'interno dei criteri del PTCP vigente mantenendo ferma l'impostazione e gli orientamenti del PGT sul quale la Provincia si era espressa in termini positivi nell'ambito dell'espressione del proprio parere in sede di approvazione del Piano di Governo del Territorio e successive varianti.

# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS

#### C - LA VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA - IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

(cfr. Allegato 1u, paragrafo 5, DGRL 6420 del 27.12.2007). A livello generale<sup>1</sup>, la fattispecie di verifica di esclusione di un Piano o un Programma da procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è oggi

<sup>1</sup> A partire dal 2001, con la promulgazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", la valutazione di impatto ambientale viene estesa anche a piani e programmi implementati o modificati dalle autorità a livello nazionale, regionale, locale, etc. (art. 1, Direttiva 2001/42/CE). Viene, in tal modo, introdotto il concetto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), concepito come processo partecipato, da esperirsi contestualmente alla promozione, all'approvazione, ovvero alla modifica di un Piano o di un Programma, finalizzato, in un'ottica di "sviluppo sostenibile", a valutare le scelte programmatiche e gestionali del territorio ed a minimizzare gli impatti correlati ad interventi di trasformazione territoriale.

I Piani e i Programmi necessitanti di preventiva sottoposizione a procedura di VAS sono elencati all'art. 3, comma 2, della Direttiva CE (che, in tal senso, specifica, espressamente, che: "Viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e programmi: a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE, o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE"); di contro, il successivo comma 3, precisa che: "Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possano avere effetti significativi sull'ambiente".

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita, a livello nazionale, dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale", mentre, a livello regionale, la contestualizzazione della direttiva è disciplinata dall'art. 4 della LR 11 marzo 2005, n. 12 - "Legge per il governo del territorio" - che, al fine di "promuovere lo sviluppo sostenibile dell'ambiente ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente", individua le fattispecie di Piani e Programmi - concernenti la pianificazione territoriale e la disciplina dell'uso dei suoli - da sottoporre a valutazione ambientale strategica (Piano Territoriale Regionale, Piani Territoriali di coordinamento provinciale e Piani Territoriali dei Parchi, Documento di Piano del PGT, e relative varianti).

Al fine, peraltro, di dettagliare il procedimento sotteso alla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, nonché di individuare le modalità per operare la verifica di esclusione, il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. VIII/351 del 13.03.2007, ha assunto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della LR 12/2005, una serie di "Indirizzi generali", da applicarsi ad integrazione di quanto al riguardo disposto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, mentre, con successivo provvedimento, la Giunta Regionale (cfr. DGRL. N. VIII/6420 del 27.12.2007) ha specificato la "procedura" per operare la valutazione ambientale di Piani e Programmi, poi ripresa e integrata con successivi provvedimenti. Con la DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 la Regione Lombardia ha ridefinito la procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.

Complessivamente, il quadro di riferimento normativo sopra rappresentato, concepisce la VAS come un processo continuo, volto ad integrare e rendere coerente il processo di pianificazione e di programmazione territoriale, orientandolo verso preminenti obiettivi di sostenibilità: in tale contesto, il processo di valutazione deve accompagnare tutte le fasi di un Piano o Programma (predisposizione, approvazione e gestione), sin dalla sua ideazione.

Ciò premesso in termini generali, si rileva, che la Regione Lombardia, mediante approvazione della DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 e della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010, ha provveduto a specificare, nel dettaglio, l'ambito di applicazione della VAS, elencando le fattispecie di Piani e Programmi da sottoporre alla relativa procedura, nonché le fasi, le modalità di informazione e partecipazione della valutazione ambientale di P/P, nonché il raccordo con la normativa vigente in tema di impatto ambientale (VIA, Valutazione di Incidenza, etc.).

Ulteriormente, si dà atto che la medesima deliberazione regionale ha provveduto a regolamentare (in via integrativa a quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 152/2006) l'iter procedurale sotteso alla verifica di esclusione (*screening*), e ciò - in conformità con quanto disposto dal legislatore comunitario e nazionale - relativamente ai Piani ed ai Programmi "che determinano l'uso di piccole aree a livello locale" (cfr. punto 4.6, DCRL n. 351/2007); in tale contesto, la procedura di verifica di esclusione è definita come "procedimento attivato allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente e quindi essere sottoposti alla VAS" (cfr. punto 2.2, Deliberazione regionale citata). In tal senso, l'iter procedurale per pervenire all'esclusione di un Piano o un Programma da VAS è regolato dall'Allegato 1u, paragrafo 5, della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010.

La fase di *screening* prevede, dunque, la necessità di predisporre un "Rapporto preliminare" della proposta di Piano o Programma, idoneo ad individuare e valutare i relativi effetti (reali o potenziali) sull'ambiente e sulla salute umana (cfr. punto 5.8 DCRL n. VIII/351 del 13.3.2007 e punto 5.4 dell'Allegato 1 alla DGRL n. IX/761 del 10.11.2010).

In particolare, tale documento dovrà illustrare:

- il livello di relazione del Piano o del Programma con altri progetti od attività presenti nella zona, e ciò sia in termini di dimensioni, tipologia, ubicazione ed operatività, sia in rapporto al livello di ripartizione delle risorse;
- le potenziali interferenze ed influenze del Piano o al Programma, idonee ad influenzare gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, compresi quelli gerarchicamente sovraordinati;
- le relazioni del Piano o del Programma con gli obiettivi ambientali generali, soprattutto in relazione al perseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile;
- le potenziali ricadute o problematiche ambientali correlate a ciascun Piano o Programma;
- il livello di influenza sulle componenti ambientali correlato all'attuazione del Piano e Programma, da valutarsi in applicazione dei criteri di valutazione definiti dal legislatore comunitario e statale.

Oltre a ciò, le analisi e le valutazioni - da rendere disponibili in seno alla procedura di *screening* - dovranno specificare:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sulle matrici ambientali, derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nel Piano o Programma;
- il potenziale carattere cumulativo dei suddetti effetti;
- l'eventuale livello trasfrontaliero degli effetti;
- i rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- l'entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazioni potenzialmente interessate);

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

regolata dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, che, al riguardo, dispone quanto segue: "3. Per i piani e i programmi (...) che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente (nel caso che ci occupa, il Comune di Brusaporto, atteso che l'Ente in questione è soggetto competente all'approvazione della variante al PGT) valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12"<sup>2</sup>.

Ciò premesso con riferimento ai criteri, dettati dal legislatore statale, per la verifica di esclusione di Piani o Programmi da VAS, si segnala che, a livello regionale, sono state assunte ulteriori determinazioni di dettaglio in merito all'iter procedurale ed alle analisi da esperire al fine di accertare – relativamente ad interventi, come nel caso in esame, comportanti "l'uso di piccole aree a livello locale" – l'insussistenza di "effetti significativi sull'ambiente".

In tal senso, la normativa che regola il procedimento di esclusione di VAS è costituita dall'Allegato 1u), paragrafo 5), della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 (attuativa, a sua volta, dei criteri, approvati dal Consiglio Regionale Lombardo, con deliberazione n. VIII/351 del 13.03.2007), recante: "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971."

- 
- il valore e la vulnerabilità dell'area potenzialmente interessata, da valutarsi anche in rapporto ad eventuali caratteristiche naturali e paesaggistiche, ovvero del patrimonio culturale;
  - l'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
  - i potenziali effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (cfr. Allegato II alla DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007).

Il rapporto preliminare del Piano o Programma rappresenta, quindi, la base conoscitiva per la successiva conferenza di verifica<sup>1</sup>, nella quale "le autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma" (cfr. art. 7, comma 6, D.Lgs. 152/2006), si confrontano con "l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma" (cfr. art. 7, comma 5, D.Lgs. 152/2006) – nel caso che ci occupa, il Comune è il soggetto competente all'approvazione del Programma Integrato di Intervento, essendo la Provincia chiamata a rendere esclusivamente un parere di compatibilità delle relative previsioni con i contenuti prescrittivi del Piano Territoriale di Coordinamento – al fine di accertare la necessità – o meno – di sottoporre il Piano o il Programma a valutazione ambientale strategica. Si segnala che, a norma di quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, "Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico".

<sup>2</sup> In particolare, l'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS nei termini che seguono:

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
- 3-bis . Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenuto conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente. (comma introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera 0a), della legge n. 233 del 2021)
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18. (comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

Ciò precisato, si rileva, nel dettaglio, che ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 5.4) dell'Allegato 1u) alla DGRL n. IX/761 del 10.11.2010, "L'autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva".

Atteso l'obbligo, per l'Autorità procedente (Comune di Brusaporto), di elaborare un "rapporto preliminare", recante la valutazione della proposta di intervento, onde accertarne l'assenza di significative ricadute ambientali, il presente rapporto preliminare è finalizzato ad accertare l'insussistenza, relativamente alle matrici ambientali investigate, di ricadute negative, nonché ad individuare le eventuali misure compensative e di mitigazione da porsi a corredo della proposta di variante, al fine di assicurarne la piena sostenibilità.

Ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dal paragrafo 5.4) dell'Allegato 1u) alla DGRL n. IX/761/2010 (recante: "Elaborazione del rapporto preliminare"), il presente Studio andrà ad analizzare:

*Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al P/P;*
- *la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

*Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
  - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS

---

In merito a tale griglia di valutazione, le cui conclusioni concorrono a definire il presente *“Rapporto preliminare”*, si segnala che:

1. il progetto di variante al PGT riguarda tre specifiche aree di estensione territoriale estremamente ridotta (St complessiva di circa 10.900 mq);
2. le aree di che trattasi risultano essere ubicate: una (via C. Battisti) all'interno del centro urbano e due (via San Carlo Borromeo e via Albano) in posizione di frangia all'urbanizzato esistente;
3. l'area di via Albano è soggetta al “Vincolo Paesaggistico Regionale” dell'ambito del “Monte Tomenone”, che ha una valenza prevalentemente di carattere “Ambientale e Paesistico” e che coincide sostanzialmente con l'area individuata dalla RER come “Elemento di secondo livello”;
4. le aree di via San Carlo Borromeo e via C. Battisti non sono interessate da vincoli di alcun tipo;
5. le aree non risultano ricomprese in ambiti assoggettati a SIC o in zone ZPS;
6. il progetto di variante al PGT non genera effetti a scala territoriale né costituisce *“quadro di riferimento per progetti od altre attività”*.

Le considerazioni che precedono, portano ad attestare che la proposta di variante di che trattasi, pur prevedendo anche un modesto incremento del peso insediativo complessivo (+ 23 abitanti teorici corrispondenti a un incremento di circa lo 0,3% del numero di abitanti potenziali), non è caratterizzata da implicanze tali da generare *“problemi ambientali”*, dovendosi, conseguentemente, attestare la sua piena *“sostenibilità”* in rapporto a tutte le matrici investigate.

A quanto sopra si aggiunga che il progetto di variante rappresenta un'occasione di miglioramento della qualità e quantità complessiva del sistema dei servizi pubblici contribuendo al raggiungimento degli obiettivi collegati al progetto di realizzazione del nuovo Centro Sociale Diurno.

Oltre a ciò, si attesta che il progetto di che trattasi non genera negativi *“effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”*, né, tantomeno, *“rischi per la salute umana o per l'ambiente”*; analogamente, le aree di che trattasi, non risultano interessate da episodi di *“vulnerabilità”*, con riferimento alle intrinseche caratteristiche e, in rapporto agli effetti derivanti dalla sua attuazione (atteso che parimenti non si riscontrano superamenti della *“qualità ambientale o dei valori limite”*), se ne dimostra la totale sostenibilità.

Ciò precisato in via generale, le analisi in ordine alle potenziali ricadute ambientali, predisposte in conformità alle indicazioni contenute nel *“Allegato II – Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'art. 3 della Direttiva 2001/42/CE”* di cui alla citata DCRL n. VIII/351/2007, verteranno sui seguenti fattori:

- |  |   |
|--|---|
| - inquinamento (in atmosfera, nei corpi idrici e sul suolo); | - difesa del suolo;   |
| - consumo di suolo;  | - qualità urbana;   |
| - consumi energetici;  | - mobilità sostenibile;   |
| - biodiversità;  | - conservazione del patrimonio storico-culturale;               |
| - consumi idrici;  | - miglioramento delle condizioni di vita e di crescita sociale. |

Gli impatti sulle componenti e sugli elementi del territorio saranno valutati mediante applicazione dei seguenti parametri:

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

- impatto nullo o non significativo: se l'azione correlata al Progetto o al Programma non genera alcun impatto, oppure origina ricadute che non presentano una significatività rilevabile;
- impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione: se l'azione correlata al Progetto o al Programma genera impatti teoricamente negativi che possono, però, essere ridotti o annullati attraverso l'adozione di specifiche azioni di mitigazione;
- impatto negativo: se l'azione correlata al Progetto o al Programma genera criticità o svantaggi non mitigabili;
- impatto positivo: se l'azione correlata al Progetto o al Programma produce un beneficio puntuale o diffuso sulla componente investigata.

Al termine della scheda è indicato un giudizio sintetico che esprime:

- la compatibilità delle trasformazioni e delle misure di mitigazioni immediatamente individuate;
- i requisiti delle misure di mitigazione o compensazione ambientali;
- l'efficacia e il ruolo delle azioni o degli interventi rispetto alla sostenibilità complessiva del progetto di intervento.

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1 - Le componenti territoriali e gli elementi sensibili e vulnerabili**

L'individuazione delle componenti e degli elementi da investigare tiene conto della varietà delle discipline coinvolte, della complessità del territorio interessato dal progetto e delle effettive ricadute derivanti dalle azioni dal medesimo contemplate.

In particolare, le componenti ambientali, che verranno valutate in rapporto al progetto - da assentirsi (in variante urbanistica) mediante ricorso alla procedura di cui all'art. 13 della LR 12/2005 e s.m.i., sono qui di seguito indicate.

Si specifica che la valutazione non viene condotta riferendo l'analisi alle previsioni generali già contenute nel vigente PGT, di per sé già assoggettato a VAS, bensì in relazione alle sole puntuali componenti di variante urbanistica.

Tale precisazione trova fondamento nei contenuti del paragrafo 2.3, 3° comma, della DGRL n. IX/761/2010 (2. *AMBITO DI APPLICAZIONE - 2.3 Esclusione dalla Valutazione ambientale – VAS*), laddove specifica che: *“In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato”*.

Si procede ora alla valutazione e verifica degli impatti sulle componenti territoriali e gli elementi sensibili e vulnerabili.

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.1. Acque superficiali e sotterranee**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>La risorsa acqua è universalmente riconosciuta come scarsa e preziosa e quindi da tutelare.</p> <p>La qualità delle acque, specie superficiali, influisce sulla salute delle persone, sul territorio, sulla popolazione animale e sul paesaggio.</p> <p>La valutazione prende in considerazione le azioni con effetti diretti (interventi sui corsi d'acqua, scarichi, scavi, ecc.) o indiretti (impermeabilizzazioni, spandimenti, trattamenti, ecc.) sulle acque.</p> <p>Sono considerati come negativi gli impatti derivanti da azioni quali lo spandimento di liquami, l'uso di diserbanti, la dispersione anche accidentale di inquinanti connessi ad attività produttive, l'artificializzazione degli alvei.</p> <p>L'entità degli impatti sulle acque sotterranee dipende dalla vulnerabilità dell'acquifero e dalla presenza di bersagli a valle flusso. Quella sulle acque superficiali dipende ad esempio dalla tipologia di scarico e dalle caratteristiche del corpo recettore.</p>	<p>Le varianti in progetto non intervengono né direttamente (interventi sui corsi d'acqua, scarichi, scavi, ecc.), né indirettamente (scarichi in corsi d'acqua superficiali, trattamenti, ecc.), sulle acque superficiali o sotterranee.</p> <p>Il modesto incremento di peso insediativo (+ 0,3%) determina un trascurabile impatto sui consumi di acqua (comunque limitato all'uso di carattere civile) e sul conseguente impatto sull'impianto di collettamento e depurazione della rete fognaria.</p> <p>L'impatto si può considerare nullo.</p>

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.2. Rete ecologica**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>La rete ecologica è un elemento specifico della più generale matrice ambientale "Flora e fauna". In tal senso, il mantenimento o la creazione di ambiti ad elevata naturalità e di corridoi di collegamento rappresentano fattori decisivi per la biodiversità. La valutazione considera l'effetto delle azioni sulla dimensione (ampiezza dei collegamenti), dotazione ecosistemica (equipaggiamento vegetazionale) e continuità (riduzione delle barriere e mantenimento dei varchi) degli ambiti e dei corridoi, nonché sui fattori di pressione antropica correlati al progetto di intervento.</p> <p>Sono, pertanto, valutate negativamente le azioni comportanti interruzione, ovvero riduzione dei corridoi, compromettendone od alterandone le matrici di naturalità.</p>	<p>L'unica area che interferisce con la rete ecologica regionale di secondo livello è quella di via Albano, per la quale si prevede la classificazione nel Sistema paesistico – ambientale. La variante contribuisce dunque al perseguimento degli obiettivi di tutela e potenziamento della rete ecologica.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare positivo.</p>


# Comune di Brusaporto

## Variante puntuale al PdR e PdS del PGT

### Rapporto Preliminare di verifica VAS

#### C1.3. Rumore

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>La componente rumore è presa in considerazione in quanto derivante da specificità locali (infrastrutture di mobilità rilevanti).</p> <p>La valutazione misura e giudica la vivibilità e la qualità ambientale dei luoghi a più diretto contatto con le fonti ove si riscontra un elevato grado di esposizione da parte della popolazione.</p> <p>Hanno un potenziale impatto negativo gli insediamenti industriali, terziari, residenziali e quelli che comportano un significativo aumento del traffico veicolare, non compatibile con la maglia viabilistica esistente e/o in progetto.</p>	<p>Le previsioni di variante non comportano impatti significativi sulla componente rumore, con la sola eccezione della variante di via San Carlo Borromeo che determina la realizzazione di un intervento residenziale. La dimensioni estremamente ridotta dell'intervento non è però in grado di apportare alterazioni al clima acustico della zona di riferimento.</p> <p>A supporto della variante è stato redatto uno specifico studio di valutazione del clima acustico dell'area, attestandone la compatibilità con la previsione insediativa residenziale.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare non significativo.</p>



**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE**

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.4. Aria**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>La qualità dell'aria è significativa per la vivibilità dei luoghi, per la salute delle persone e per la qualità del territorio.</p> <p>L'inquinamento atmosferico rappresenta un significativo fattore di pressione antropica sull'ecosistema.</p> <p>La valutazione tiene conto delle azioni locali nella consapevolezza che vi sono azioni esterne sulle quali il progetto non può incidere.</p> <p>Sono ritenute negative le azioni che incrementano le fonti di inquinamento (insediamenti e traffico veicolare) e che aumentano le concentrazioni puntuali rispetto al grado di esposizione della popolazione.</p>	<p>Come già evidenziato al punto precedente, l'unica variante che comporta incremento del traffico veicolare è quella di via San Carlo Borromeo. La rilevanza di detto incremento è decisamente irrilevante e tale da essere considerato sostenibile senza necessità di alcun tipo di mitigazione.</p> <p>Anche l'impatto derivante dagli impianti di climatizzazione si può considerare nullo in considerazione del vigente obbligo di realizzazione di edifici a impatto energetico quasi zero (nZEB).</p> <p>Conseguentemente, non si rilevano significativi impatti sull'aria per i contesti di riferimento.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare non significativo.</p>

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.5. Suolo**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>Il suolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile e pertanto da utilizzare in modo sostenibile.</p> <p>Il consumo di suolo ai fini edificatori rappresenta un significativo fattore di pressione antropica sull'ecosistema.</p> <p>La valutazione giudica le azioni che producono consumo di suolo in funzione delle caratteristiche intrinseche dei terreni interessati (valore agronomico, valenza paesistico-ambientale), della loro localizzazione rispetto all'urbanizzato esistente (compattazione), della qualità degli interventi (ottimizzazione della capacità edificatoria), da analizzarsi in rapporto alle previsioni edificatorie, già eventualmente riconosciute dagli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>Sono valutati negativamente gli interventi sparsi, quelli comportanti la previsione di funzioni irrazionali, ovvero incompatibili con il contesto di riferimento, nonché le iniziative del tutto prive di qualsivoglia livello di interazione con i bisogni espressi dal territorio e dalla comunità locale, quelli che sottraggono all'agricoltura terreni particolarmente produttivi e di valore e le previsioni che non rispondono ad esigenze realistiche dal punto di vista della crescita insediativa.</p>	<p>La variante, nel suo complesso, non determina consumo di suolo trattandosi di varianti a bilancio zero.</p> <p>Il progetto non si caratterizza come intervento sparso, non comporta la previsione di funzioni irrazionali, ovvero incompatibili con il contesto di riferimento, non sottrae all'agricoltura terreni particolarmente produttivi e di valore.</p> <p>Le previsioni progettuali rispondono invece alle esigenze di crescita dei servizi di interesse pubblico del contesto territoriale di riferimento.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare nullo.</p>

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.6. Mobilità**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>La scelta del mezzo di trasporto utilizzato (taglio modale) produce effetti sulla qualità della vita, sulla salute delle persone e sulla qualità del territorio.</p> <p>Sono oggetto di valutazione le azioni che incidono sulla modalità di trasporto e sui flussi di traffico.</p> <p>Le azioni giudicate negativamente sono quelle che comportano significativi aumenti dei flussi di traffico veicolare privato, non compatibili con la maglia stradale (esistente o in progetto), ovvero non dotati di previsioni di utilizzazione o di potenziamento della rete dei trasporti pubblici, o l'impiego di mezzi alternativi al veicolo privato.</p>	<p>Le varianti in argomento non incidono in alcun modo sul sistema dei trasporti e della mobilità.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare nullo.</p>

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.7. Paesaggio**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>La componente paesistica è elemento imprescindibile per la qualità del territorio. Gli elementi del paesaggio rappresentano le testimonianze culturali e storiche della comunità insediata così come pervenute attraverso la successiva stratificazione dei processi evolutivi.</p> <p>La valutazione giudica le azioni rispetto agli effetti prodotti sui singoli elementi che compongono il paesaggio e sulle relazioni tra di essi intercorrenti (riconoscibilità, integrità e interferenze).</p> <p>Si considerano negativi gli impatti che interrompono le relazioni, snaturano gli elementi e ne riducono la loro percepibilità.</p>	<p>Le aree di via San Carlo Borromeo e via C. Battisti si collocano in ambiti privi di particolare valenza paesistica ed ambientale propria.</p> <p>L'area di via Albano è soggetta al "Vincolo Paesaggistico Regionale" dell'ambito del "Monte Tomenone", che ha una valenza prevalentemente di carattere "Ambientale e Paesistico" e che coincide sostanzialmente con l'area individuata dalla RER come "Elemento di secondo livello". La classificazione nel Sistema Paesistico-Ambientale contribuisce al miglioramento degli obiettivi di salvaguardia del paesaggio.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare non significativo.</p>

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.8. Patrimonio culturale**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>La conservazione del patrimonio rappresentativo di una comunità è fondamentale per il riconoscimento di una identità comune, e per il mantenimento delle tradizioni locali.</p> <p>Sono presi in considerazione i beni di interesse storico, architettonico, artistico, testimoniale che hanno valenza monumentale (riconosciuta anche attraverso strumenti di tutela giuridica), e quelli che rivestono un ruolo nella comunità locale.</p> <p>La valutazione ritiene negative, non solo le azioni che riducono la percepibilità del bene, ma anche quelle non finalizzate alla valorizzazione, ovvero alla preservazione del medesimo.</p>	<p>Le varianti agiscono su aree prive di vincoli diretti o indiretti di valenza storico-culturale.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare nullo.</p>

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.9. Economia locale**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>Un'economia locale efficiente e dinamica ha riflessi positivi sulla qualità della vita dei cittadini/lavoratori, attiva risorse da investire sul territorio (anche a miglioramento della qualità ambientale) e nell'innovazione tecnologica e concorre allo sviluppo armonico della comunità.</p> <p>La valutazione considera le azioni che producono risorse o avviano iniziative imprenditoriali con riflessi diretti o indiretti sulla crescita delle aziende o degli occupati a livello locale, con particolare riferimento a quelle di tipo "innovativo" rispetto al tessuto economico consolidato.</p> <p>Sono valutate negativamente le azioni che hanno effetti ridotti sul sistema occupazionale, ovvero che comportano la riduzione o delocalizzazione delle attività insediate.</p>	<p>Nel caso di specie, la proposta di variante risulta di portata estremamente limitata e non è quindi in grado di agire né positivamente né negativamente in maniera significativa sotto il profilo economico – sociale.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare non significativo.</p>

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.10. Popolazione**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>La comunità insediata intesa come aggregazione di persone è la componente di maggior peso per la valutazione degli effetti del Progetto.</p> <p>Ogni azione influisce sulla salute delle persone, sullo sviluppo sociale, sulla crescita culturale, sullo stile di vita, sulla prospettiva generazionale (opportunità per le generazioni future).</p> <p>Sono considerate negative le azioni che aumentano il grado di esposizione al rischio; che riducono le possibilità per le generazioni future di fruire delle medesime opportunità oggi disponibili; che producono limitazioni irreversibili.</p>	<p>Le previsioni di variante comportano un modesto incremento della popolazione abitante conseguente all'intervento previsto per la variante di via San Carlo Borromeo (+ 23 ab. teorici). La dimensione estremamente ridotta dell'intervento non è però in grado di apportare alterazioni significative sotto tale aspetto.</p> <p>Non si rilevano altresì implicazioni sulla salute delle persone, sullo sviluppo sociale, sulla crescita culturale, sullo stile di vita e sulla prospettiva generazionale in termini di nuove opportunità per le future generazioni.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare non significativo.</p>

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.11. Sistema dei servizi**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>La dotazione di strutture e servizi a supporto delle attività quotidiane rappresenta un indicatore essenziale di qualità di un territorio e di una comunità sociale ed economica.</p> <p>La componente di che trattasi è valutata rispetto all'incidenza delle azioni rispetto ai seguenti profili: diffusione sul territorio del sistema dei servizi, varietà del relativo livello di offerta, del grado di fruibilità e dell'idoneità a rispondenza alle esigenze espresse dalla popolazione.</p> <p>Sono ritenute negative le azioni che producono un incremento di fabbisogno non accompagnato da un proporzionale potenziamento del servizio richiesto (es. insediamento di attività con elevato carico urbanistico che mette in crisi il sistema dei parcheggi).</p>	<p>La variante è specificatamente finalizzata ad implementare la dotazione complessiva di servizi pubblici (area di via C. Battisti) al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare positivo.</p>

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.12. Fattori Climatici**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>La valutazione misura e giudica la capacità del piano e/o programma di incidere ovvero di essere condizionato dai fattori climatici della zona.</p> <p>Hanno un potenziale impatto negativo gli insediamenti industriali e terziari che generano immissioni in atmosfera di gas a effetto serra, sia derivanti dai processi produttivi che quelli che comportano un significativo aumento del traffico veicolare.</p>	<p>L'entità delle varianti è talmente modesta da rendere sostanzialmente ininfluenza il suo impatto sui fattori climatici della zona.</p> <p>Non si prevede infatti l'insediamento di attività che comportino emissioni in atmosfera di gas a effetto serra.</p> <p>L'intervento residenziale si prevede che mantenga livelli estremamente contenuti di emissioni in atmosfera legate agli impianti di climatizzazione mediante la realizzazione di impianti termici ad alta efficienza (pompe di calore) e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare non significativo.</p>

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.13. Energia**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>Il consumo energetico rappresenta un fattore di rilevante importanza ambientale.</p> <p>La promozione del risparmio e dell'efficienza energetica nonché l'incentivazione nell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sono obiettivi di primaria importanza nelle scelte di pianificazione del territorio.</p> <p>Sono ritenute negative le azioni che indicano ad incremento dei consumi energetici non compensati da produzioni da fonti rinnovabili.</p>	<p>La variante in argomento introduce modifiche anche sulla previsione del consumo energetico dovuti alla previsione di insediamento residenziale di via San Carlo Borromeo.</p> <p>La vigente normativa impone però la realizzazione di edifici a consumo energetico quasi nullo (nZEB) quindi la componente energetica legata alla climatizzazione, alla produzione di acqua calda sanitaria e all'illuminazione è sostanzialmente trascurabile.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare non significativo.</p>

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

---

**C1.14. Rifiuti**

<i>Indirizzi operativi</i>	<i>Indicazioni progettuali</i>
<p>La produzione di rifiuti rappresenta un problema ambientale di elevata rilevanza per il quale sono state poste in essere molteplici iniziative legislative volte a regolamentarle la produzione e incentivarne il recupero.</p> <p>Sono ritenute negative le azioni che indicano ad incremento della produzione di rifiuti non riciclabili.</p>	<p>La variante in argomento introduce modifiche anche sulla previsione della produzione di rifiuti dovuti alla previsione di insediamento residenziale di via San Carlo Borromeo.</p> <p>La modesta dimensione dell'intervento rende però sostanzialmente irrilevante l'impatto su detta componente.</p> <p>L'impatto si può dunque considerare non significativo.</p>

**Comune di Brusaporto**  
**Variante puntuale al PdR e PdS del PGT**  
**Rapporto Preliminare di verifica VAS**

**C2 - Schede di valutazione delle azioni con potenziali effetti negativi**

Relativamente al Progetto di variante di che trattasi, viene qui di seguito riportata la scheda di valutazione complessiva nella quale sono evidenziati:

- tutti gli impatti stimati, con l'evidenziazione di quelli eventualmente negativi;
- le specifiche misure di mitigazione e compensazione ambientale, qualora necessarie e già definite, da realizzare contemporaneamente all'attuazione degli interventi.

			COMPONENTI TERRITORIALI ED ELEMENTI														Azioni che necessitano di monitoraggio	
			B1.1- Acque sotterranee e superficiali	B1.2 – Rete ecologica	B1.3 – Rumore	B1.4 - Aria	B1.5 - Suolo	B1.6 - : Mobilità	B1.7 - Paesaggio	B1.8 - Patrimonio culturale	B1.9 – Economia locale	B1.10 – Popolazione	B1.11 - Sistema dei servizi	B1.12 – Fattori climatici	B1.13 – Energia	B1.14 – Rifiuti		
<b>AZIONI</b>	V1	Variante 1: via C. Battisti – via San Carlo Borromeo	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
	V2	Variante 2: via Albano	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
Mitigazioni e compensazioni delle azioni			non necessita alcun intervento di compensazione															

- ☺ = *Impatto nullo o non significativo*
- ☹ = *Impatto negativo*
- ☺ = *Impatto positivo*


*M = Impatto nullo o non significativo a seguito di misure di mitigazione. Tali misure si intendono da realizzare obbligatoriamente e contestualmente all'edificazione.*

Complessivamente, le azioni contemplate nella proposta di variante **NON** generano impatti negativi (bensì solo nulli o positivi) relativamente alle singole matrici dianzi considerate, atteso che le medesime non interferiscono negativamente sulle componenti ambientali indagate.

**D. - VINCOLI TERRITORIALI**


**D1 – Piano di Rischio Aeroportuale**

Le aree risultano tutte esterne alle “Zone di tutela” del Piano di Rischio Aeroportuale dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio



## D2 – Reticolo Idrico Minore

Le aree non interferiscono con la rete del Reticolo Idrico Minore, fatta eccezione per l'area di via Albano ma per la quale la variante è finalizzata all'inserimento del sistema paesistico – ambientale e non determina la realizzazione di opere/interventi.



**E - VALUTAZIONI FINALI IN ORDINE AGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE e AL PIANO DEI SERVIZI**

Si riporta una griglia di valutazione finale degli effetti significativi delle varianti al PGT, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2001/42/CE.

**E1 - caratteristiche delle varianti al PdR e PdS**

effetti significativi	valutazione
<p><i>in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse</i></p>	<p>Si tratta di varianti puntuali tese, come più volte detto, al raggiungimento dell'obiettivo di conseguire l'acquisizione al patrimonio pubblico dell'area di via C. Battisti. Le modifiche introdotte sono di modesta entità ed afferiscono ad aspetti puntuali del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.</p> <p>Le modificazioni alla cartografia progettuale del PdR e PdS sono sostanzialmente modeste e rivolte ad un miglioramento delle condizioni ambientali e della dotazione di servizi.</p> <p>Tali variazioni determinano un trascurabile incremento di peso insediativo (+ 0,3% residenziale) e non incidono sostanzialmente sulla struttura dei servizi né sui parametri ambientali.</p> <p>L'incremento del peso insediativo risulta quindi del tutto marginale.</p> <p>Le variazioni della normativa sono esclusivamente volte alla specificazione dell'intervento puntuale di via C. Battisti/via San Carlo Borromeo.</p> <p>Da ultimo va precisato che la mancanza di previsioni incrementali di consumo di suolo non hanno reso necessaria la redazione di una nuova "carta del consumo", in conformità alle indicazioni della LR 31/2014.</p>
<p><i>in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati</i></p>	<p>Il progetto non determina alcun tipo di impatto su altri piani e programmi di rilevanza sovralocale.</p>

<i>la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</i>	Non sono previste modifiche significative che possono impattare su tale componente
<i>problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</i>	Le valutazioni condotte hanno evidenziato che non sussistono situazioni problematiche in ordine alle modifiche introdotte dalle varianti.
<i>la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)</i>	La variante non ha alcun riflesso sulle condizioni generali del territorio.

## **E2 - caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate dal progetto di variante**

<b>caratteristiche degli effetti e delle aree in relazione ai seguenti elementi</b>	<b>valutazione</b>
<i>probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti</i>	Nessuno
<i>carattere cumulativo degli effetti</i>	Nessuno
<i>natura transfrontaliera degli effetti</i>	Nessuna
<i>entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)</i>	Trascurabile
<i>rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)</i>	Nessuno
<i>valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,</i></li> <li>- <i>del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo</i></li> </ul>	Nessuna
<i>effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale</i>	La variante di via Albano migliora e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e potenziamento della rete ecologica

**E3 – Variazioni sulle aree edificabili**

<b>VARIAZIONE CONSUMO DI SUOLO</b>				
variante	Eliminazione di suoli consumati		suolo consumato	differenza +/-
1a - via C. Battisti	mq	-	mq	-
1b - via San Domenico	mq	-	mq 5.100,00	mq 5.100,00
2 - via Albano	-mq	5.100,00	mq	-mq 5.100,00
<b>sommano</b>	<b>-mq</b>	<b>5.100,00</b>	<b>mq 5.100,00</b>	<b>mq</b> -

## F - VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Si può affermare che la variante puntuale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente PGT promossa dall'Amministrazione Comunale di Brusaporto, ai sensi di quanto disposto dall'art.13, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i., non necessita di procedimento di VAS e si inquadra nelle possibilità indicate dalla scheda 1 del "modello metodologico" regionale, inerente la "verifica di assoggettabilità a VAS" approvata con DGR n. IX/3836 del 25.07.2012 .

La variante è da intendersi pertanto come elemento di configurazione di aspetti di dettaglio e di apporto migliorativo alle condizioni di operatività del Piano sia nell'attività edilizia che di trasformazione urbana e comporta un aumento marginale del peso insediativo (23 abitanti teorici).

La variante inoltre non determina effetti negativi sulla qualità degli interventi e non altera gli impatti sull'ambiente e sugli elementi già emersi e valutati nell'elaborazione della V.A.S. per il PGT vigente.

Infine si conferma che le varianti in oggetto non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche e non producono effetti sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE

**Per tutte le ragioni sopra indicate si ritiene di poter confermare la correttezza e la coerenza della non assoggettabilità al procedimento di VAS e quindi che le varianti individuate nella proposta di modificazione al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi non necessitino di predisposizione di VAS e possano quindi essere escluse.**